SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. *verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45/L

LEGGE 2 marzo 1998, n. **46**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

LEGGE 2 marzo 1998, n. **47**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

98G0087-98G0088

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 marzo 1998, n. **48.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO DI COOPERAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA E DELL'AVIAZIONE

DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa e dell'Aviazione del Regno dell'Arabia Saudita da qui in avanti denominati "Parti":

- desiderosi di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa:

- convinti che tale cooperazione consentira' di migliorare le rispettive capacita' industriali tecnologiche e militari;

hanno deciso di stipulare il presente Accordo, convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione saranno in conformita' con la normativa vigente nei due Paesi, nonche' con gli impegni assunti in ambito internazionale e con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 1

Le parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso:

a. elaborazione di programmi addestrativi di interesse delle rispettive FF.AA, secondo le rispettive esigenze ;

b. scambio di visite per motivi di addestramento ;

c. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;

d. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alla Difesa dell'altra Parte ;

e. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;

f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari per agevolare intese dirette con le Societa' produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti delle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun eventuale acquisto dovra' rientrare nell'ambito del presente Accordo e dovra' conciliarsi con le esigenze di ciascuna parte ;

g. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale tra le Societa' interessate e tra le societa' e gli Organi Governativi dei due Paesi;

h. fornitura di servizi di " Assicurazione di Qualita'" da parte del Ministero della Difesa italiano, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo. Questo servizio sara' fornito sulla base di modalita' definite di volta in volta tra le Parti.

ARTICOLO 2

Le parti istituiranno un Comitato Misto Consultivo che assicuri l'esecuzione del presente Accordo. I suoi compiti includeranno i seguenti punti :

1. Attivita' di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento ;

2. Attivita' di carattere tecnico-amministrativo che includeranno :

a - valutazione e promozione in generale della cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;

b - esame per le attivita' di competenza, dei problemi importanti e delle divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proposizione di soluzioni adeguate ; quando necessario il Comitato potra' richiedere l'aiuto di esperti ;

c - individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione;

d - facilitazione delle attivita', dei rapporti, delle forniture e/o degli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre;

e - definizione dell'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;

f - sottoposizione all'esame delle rispettive Autorita' nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Il Comitato si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.

ARTICOLO 3

a. Le parti informeranno gli Enti Interessati nella propria sfera di competenza del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione.

b. Ciascuna Parte interporra' i propri buoni uffici affinche' le Societa'/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo.

c. In conformita' alle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assistera' i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 4

a. Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice ed adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.

b. Informazioni , documenti o materiali contenenti qualunque informazione classificata e ogni comunicazione trasmessa in qualsiasi circostanza e con qualunque mezzo contenente tali informazioni conserveranno la stessa classifica di sicurezza ;

c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente:

Repubblica Italiana	Regno dell'Arabia Saudita
	TOP SECRET
SEGRETO O SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO O CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
RISERVATO O RESTRICTED	RESTRICTED

d. Le parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente accordo.

e Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell' ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le parti.

f. Le visite di rappresentanti di una delle parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identita' dei visitatori, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

ARTICOLO 5

Il presente Accordo, ove ritenuto opportuno o conveniente, potra' essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi.
Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese tecniche basate sui principi generali di questo Accordo.

ARTICOLO 6

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito del Comitato Misto Consultativo e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.

ARTICOLO 7

a. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata di cinque anni, con facolta' di recesso su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi.

b. In caso di recesso dal presente Accordo, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art. 4.

c. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti.

Fatto alla Citta' Militare di Re Kalid il 17 febbraio 1995 corrispondente al 26 Sha'ban 1415 H.

in tre originali in lingua Italiana, Araba ed Inglese essendo tutti i testi egualmente autentici. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministro della Difesa

ON.LE SALVATORE ANDO'

PER IL GOVERNO
DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

Il Ministro della Difesa, dell'Aviazione e Ispettore Generale
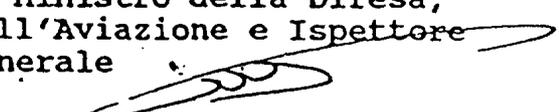
S.A.R. PRINCIPE SULTAN BIN ABDUL AZIZ

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1281):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 settembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 27 maggio 1997 (atto n. 1281/*A* - relatore sen. D'URSO).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3817):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 1° ottobre 1997.

Relazione scritta annunciata il 2 ottobre 1997 (atto n. 3817/*A* - relatore sen. BARTOLICH).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1998.

98G0085

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1997, n. 517.

Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, concernente: «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1995 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri competenti la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori sottratte all'applicazione del decreto legislativo medesimo, ed assoggettate alle vigenti norme sui lavori pubblici;

Visti in particolare gli articoli da 3 a 6 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Attesa la necessità dell'individuazione specifica dei lavori pubblici cui non si applica la disciplina dei settori esclusi;

Sentita la Commissione istituita con decreto ministeriale n. 4581/ZI/65 del 26 maggio 1995, e successiva modificazione;

Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato, nonché con il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Ministro per le politiche agricole;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, o che, pure essendo funzionali a detti scopi, riguardano opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui ai suddetti articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

2. Ai lavori individuati sulla base del criterio di cui alla prima parte del comma precedente ed a quelli indicati al successivo articolo 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre leggi anche regionali, dei regolamenti e delle normative tecniche in materia di lavori pubblici.

Art 2.

Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e come tali esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

1. Sono assoggettati alle disposizioni in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto i lavori di seguito indicati, a meno che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158:

a) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri;

b) realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;

c) lavori di restauro di edifici e di scavi archeologici;

d) opere speciali in cemento armato;

e) impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili nonché fornitura in opera di componenti speciali quali:

1) impianti igienici, idrosanitari, cucine lavanderie e del gas;

2) impianti elettrici;

3) isolamenti termici, acustici e impermeabilizzazioni;

f) gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali;

g) lavori relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe;

h) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
VELTRONI

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 125

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quai è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi) è il seguente:

«6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti».

— Il testo dell'art. 3 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è il seguente:

«Art. 3 *(Acqua, energia elettrica, gas, energia termica).* — 1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica, nonché l'alimentazione delle suddette reti.

2. Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a):*

a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso diverso da quello indicato nel comma 1 e l'alimentazione e a rete pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30% della produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso;

b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso».

— Il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è il seguente:

«Art. 4 *(Sfruttamento di area geografica).* — 1. Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica non sia considerato quale attività di cui al comma 1 o che i soggetti interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *b).*

3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinché i soggetti appaltanti:

a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;

b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.

4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.

5. I decreti di cui al comma 4 definiscono, inoltre, modalità atte ad assicurare che i soggetti aggiudicatori:

a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;

b) comunichino alla Commissione CE, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti».

— Il testo dell'art. 5, del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è il seguente:

«Art. 5 *(Trasporti).* — 1. Rientrano nel settore trasporti:

a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori;

b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni nonché di altri impianti terminali di trasporto».

— Il testo dell'art. 6 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è il seguente:

«Art. 6 *(Telecomunicazioni).* — 1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8, comma 6, del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli da 3 a 6 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

98G0095

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari di Savona e Finale Ligure.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto i decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 1327/Rep. IV del 3 febbraio 1998 con la quale sono state comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Savona e Finale Ligure;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi alla partecipazione del personale alle prove selettive di riqualificazione che si sono svolte il giorno 30 gennaio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che, ha causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici è accertato come segue:

IL GIORNO 30 GENNAIO 1998

Regione Piemonte:

conservatorie dei registri immobiliari di Savona e Finale Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A2074

DECRETO 24 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 1395/Rep. IV del 3 febbraio 1998 con la quale sono state comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato.

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla partecipazione del personale alle prove selettive di riqualificazione che si sono svolte il giorno 30 gennaio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 30 GENNAIO 1998

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A2075

DECRETO 24 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 1045/Rep. IV del 3 febbraio 1998 con la quale sono state comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla partecipazione del personale alle prove selettive di riqualificazione che si sono svolte il giorno 23 gennaio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionmento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 23 GENNAIO 1998

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A2076

DECRETO 26 febbraio 1998.

Contenuti di condensato e nicotina delle sigarette commercializzate alla data del 1° gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, con i quali sono state dettate specifiche diposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto l'art. 5 del suindicato decreto interministeriale del 31 luglio 1990, che dispone la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* dei contenuti di nicotina e condensato di tutte le sigarette commercializzate in Italia al 1° gennaio;

Considerato che il tenore di condensato e di nicotina menzionato sui pacchetti delle sigarette commercializzate è stato verificato in base alla norma ISO 8243, come previsto dall'art. 2, comma secondo, del citato decreto interministeriale 31 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Al 1° gennaio 1998 sono commercializzate le seguenti marche di sigarette elencate in ordine crescente dei relativi valori dichiarati di condensato e nicotina:

Marca	Condensato	Nicotina
MS Extra Lights	0,9	0,10
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	1,0	0,10
Merit Uno	1,0	0,10
Now Ultra Low Tar (Filter)	1,0	0,10
Philip Morris One	1,0	0,10
Rothmans Uno Ultra Lights	1,0	0,10
Barclay Ultra Lights K.S.F. da 10	2,0	0,20
Barclay Ultra Lights K.S.F. da 20	2,0	0,20
Cortina Super Slim Ultra Lights	2,0	0,20
Philip Morris Ultra Lights	2,0	0,20
Philip Morris Ultra Lights 100's	2,0	0,20
R6 Ultra (Filter)	2,0	0,20
Reemtsma R1 Ultra Light (Filter)	2,0	0,20
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	2,0	0,20
Kim Superleggera	3,0	0,30
MS Club Leggera	3,0	0,30
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	3,0	0,30
Muratti Super Lights (Super leggera)	3,0	0,30
Gauloises Blondes Super Legeres	3,9	0,38
Merit Ultra Lights 100's	4,0	0,30
Merit Ultra Lights King Size (Filter)	4,0	0,30
MS Lights (ast.)	4,0	0,35
MS Lights (cart.)	4,0	0,35
Camel Extra Lights	4,0	0,40
Cartier Vendome Ultra Lights	4,0	0,40
Kim Ultra Slim Superleggera	4,0	0,40
MS Brera	4,0	0,40
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (Ultraleggera) 100's	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights (ast. da 10)	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights (ast. da 20)	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights (Super leggera) Slim	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights 100's	4,0	0,40
Reemtsma R6 Light (Filter)	4,0	0,40
Rothmans Luxury Length Superleggera	4,0	0,40
Futura	4,5	0,35
John Player Special Super Lights	5,0	0,40
Barclay K.S.F. (ast. da 10)	5,0	0,50
Barclay K.S.F. (ast. da 20)	5,0	0,50
Capri Superleggera	5,0	0,50
Silk Cut K.S. Filter	5,0	0,50
Gala	5,5	0,50
MS 100's De Luxe	5,5	0,60
Amadis Lights (ast. da 10)	6,0	0,50
Amadis Lights (ast. da 20)	6,0	0,50

Marca	Condensato	Nicotina
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast.)	6,0	0,50
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (cart.)	6,0	0,50
Winston Export Lights	6,0	0,50
Yves Saint Laurent Luxury 100's Lights	6,0	0,50
Benson & Hedges American Blend Light	6,0	0,60
MS Mild Extra Slim	6,0	0,60
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	6,0	0,60
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	6,0	0,60
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)	6,0	0,60
Mundial	6,5	0,60
Merit Filter K.S.	7,0	0,50
Merit Filter K.S. 10	7,0	0,50
Trussardi Lights	7,0	0,50
Davidoff Lights	7,0	0,60
Davidoff Lights Slims	7,0	0,60
Multifilter Philip Morris Light (Leggera) 100's	7,0	0,60
Philip Morris Lights (Leggera)	7,0	0,60
Rothmans Luxury Length Leggera	7,0	0,60
West Lights (da 25)	7,0	0,60
Kim Ultra Slim Leggera	7,0	0,70
MS Mild Extra	7,0	0,70
Gauloises Blondes Legeres (ast. da 10)	7,5	0,65
Gauloises Blondes Legeres (da 20)	7,5	0,65
Milde Sorte Filter (ast.)	8,0	0,50
Milde Sorte Filter (cart.)	8,0	0,50
Chesterfield Lights Filter (ast. da 10)	8,0	0,60
Chesterfield Lights Filter (ast. da 20)	8,0	0,60
Kim Leggera	8,0	0,60
Kim Menthol Leggera	8,0	0,60
Lord Extra	8,0	0,60
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 10)	8,0	0,60
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 20)	8,0	0,60
Marlboro (Filter) Lights 10	8,0	0,60
Marlboro Lights (Filter)	8,0	0,60
Merit Filter 100's	8,0	0,60
Rothmans King Size Lights (ast. da 10)	8,0	0,60
Rothmans King Size Lights (ast. da 20)	8,0	0,60
Camel Lights (Filter)	8,0	0,70
Camel Lights (Filter) (ast. da 10)	8,0	0,70
Camel Lights 100's (Filter)	8,0	0,70
Cartier Vendome Luxury Slim (Filter)	8,0	0,70
Dunhill Lights	8,0	0,70
Gallant Filter (ast.)	8,0	0,70
Golden American Classic Lights	8,0	0,70
JPS American Blend Lights	8,0	0,70
Norman Young Company N.Y.C. Lights	8,0	0,70
Capri Leggera Lights	8,0	0,80
Capri Menthol	8,0	0,80
Club	8,0	0,80
MS Club Slim	8,0	0,80
MS Personal	8,0	0,80
West Lights 100's	8,0	0,80
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	9,0	0,50
Presidente	9,0	0,65
Diana Specially Mild (ast.)	9,0	0,70
Diana Specially Mild (cart.)	9,0	0,70
Marlboro Lights 100's (Filter)	9,0	0,70
Mercedes 100's Specially Mild (Filtre)	9,0	0,70
Muratti Ambassador (Filter) (ast.)	9,0	0,70
Muratti Ambassador (Filter) (cart.)	9,0	0,70
Pall Mall Lights	9,0	0,70
MS Mild (ast. da 10)	9,0	0,80
MS Mild (ast.)	9,0	0,80
MS Mild (cart.)	9,0	0,80
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	9,0	0,80
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	9,0	0,80
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 10)	9,0	0,80
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 20)	9,0	0,80
Men Filter Super Slim	9,0	0,90
Zenit (ast.)	9,5	0,90
Zenit (cart.)	9,5	0,90
Astor Mild K.S.F.	10,0	0,70
Lido Blu	10,0	0,70
Marlboro Medium	10,0	0,70
Camel Medium	10,0	0,80
MS Blu (ast.)	10,0	0,85
MS Blu (cart.)	10,0	0,85
Amadis Superfiltre (ast. da 10)	10,0	0,90
Amadis Superfiltre (ast. da 20)	10,0	0,90
Camel Mild (Filter) (ast. da 20)	10,0	0,90
Linda Leggera (ast.)	10,0	0,90
Linda Leggera (cart.)	10,0	0,90
More Special Mild 120's (Filter)	10,0	0,90
MS International 100's	10,0	1,00
MS Red Italia	10,0	1,00
Alfa Box	10,5	0,75
Salem Menthol (Filter)	11,0	0,70
Mercedes (Filtre) (ast.)	11,0	0,80
Yves Saint Laurent Luxury 100's Filters	11,0	0,80

Marca	Condensato	Nicotina
Lido	11,0	0,90
Winston Export (ast.)	11,0	0,90
Winston Export (cart.)	11,0	0,90
Colombo K.S. Filtro (ast.)	11,0	1,00
Colombo K.S. Filtro (cart.)	11,0	1,00
MS (ast. da 10)	11,0	1,00
MS (ast.)	11,0	1,00
MS (cart.)	11,0	1,00
MS Red Box	11,0	1,00
Alfa Filtro	11,5	0,95
N80 Filtro	11,5	0,95
Astor Filter	12,0	0,80
Ernte 23 (Filter)	12,0	0,80
More 120's (Filter) (ast.)	12,0	0,80
More Menthol 120's (Filter)	12,0	0,80
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast.)	12,0	0,80
Trussardi	12,0	0,80
Astor (Filter 100's)	12,0	0,90
Benson & Hedges (Special Filter)	12,0	0,90
Benson & Hedges American Blend	12,0	0,90
Black Death Filter	12,0	0,90
Camel	12,0	0,90
Camel Filter (ast. da 10)	12,0	0,90
Camel Filter (ast.)	12,0	0,90
Camel Filter (cart.)	12,0	0,90
Camel Filters 100's (ast.)	12,0	0,90
Chesterfield K.S.	12,0	0,90
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	12,0	0,90
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	12,0	0,90
Davidoff Classic	12,0	0,90
De Bruine (Filter)	12,0	0,90
Diana K.S. Filter (ast.)	12,0	0,90
Diana K.S. Filter (cart.)	12,0	0,90
Dunhill (K.S. Filter)	12,0	0,90
Esportazione Filtro	12,0	0,90
Esportazione Lunga	12,0	0,90
Excellence	12,0	0,90
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	12,0	0,90
Gauloises Blondes (Filter)	12,0	0,90
Gauloises Caporal	12,0	0,90
Gauloises Filtre K.S.	12,0	0,90
Gitanes Caporal	12,0	0,90
Golden American Classic	12,0	0,90
HB K.S.F. (ast.)	12,0	0,90
HB K.S.F. (cart.)	12,0	0,90
Kent De Luxe 100's	12,0	0,90
Kent K.S.F. (ast.)	12,0	0,90
Kent K.S.F. (cart.)	12,0	0,90
L & M Filters	12,0	0,90
Lark Filter	12,0	0,90
Lucky Strike	12,0	0,90
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	12,0	0,90
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	12,0	0,90
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	12,0	0,90
Marlboro (Filter) (ast. da 10)	12,0	0,90
Marlboro (Filter) (ast. da 20)	12,0	0,90
Marlboro (Filter) (cart.)	12,0	0,90
Marlboro 100's (ast.)	12,0	0,90
Marlboro 100's (cart.)	12,0	0,90
North Pole Filter	12,0	0,90
Pall Mall Filter	12,0	0,90
Peer Export (Filter)	12,0	0,90
Peter Stuyvesant Filter Superlong	12,0	0,90
Philip Morris Filter Kings	12,0	0,90
Rothmans K.S. (Filter Tipped) (ast. da 10)	12,0	0,90
Rothmans K.S. (Filter Tipped) (ast. da 20)	12,0	0,90
West (da 25)	12,0	0,90
Windsor De Luxe	12,0	0,90
Gitanes Caporal Bout Filtre	12,0	0,95
Nazionale Box	12,0	0,95
Alfa	12,0	1,00
Amsterdamer	12,0	1,00
Bis (ast.)	12,0	1,00
Bis (cart.)	12,0	1,00
Esportazione	12,0	1,00
John Player Special King Size Filter	12,0	1,00
JPS American Blend	12,0	1,00
Nazionali	12,0	1,00
Nazionali Filtro	12,0	1,00
Norman Young Company N.Y.C. Full Flavor	12,0	1,00
Pack K.S. Filtro	12,0	1,00
Peer (Golden Super Kings)	12,0	1,00
Prince K.S.F.	12,0	1,00
Rothmans Superslims	12,0	1,00
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	12,0	1,00
Super (con filtro)	12,0	1,00
Super (senza filtro)	12,0	1,00
West 100's	12,0	1,00
Dunhill International	12,0	1,10
Linda (ast.)	12,0	1,10
Linda (cart.)	12,0	1,10
Rothmans International (Filter)	12,0	1,10
Stop K.S. Filtro (ast.)	12,0	1,10
Stop K.S. Filtro (cart.)	12,0	1,10
Davidoff Magnum (Filter)	12,0	1,20
Stop K.S.	12,0	1,20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A2073

DECRETO 9 marzo 1998.

Revoca della sospensione della riscossione del carico tributario di L. 3.160.514.194.000, concessa per un periodo di dodici mesi alla società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi S.p.a., con decreto direttoriale 4 aprile 1997.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il Direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto direttoriale del 4 aprile 1997, protocollo n. II/3/3444/97, con il quale, in accoglimento della richiesta avanzata, in data 7 marzo 1997, dalla società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi S.p.a., con sede in Roma, è stata accordata alla società stessa la sospensione, per un periodo di dodici mesi, del carico tributario di L. 3.160.514.194.000 iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1997, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali ed il proseguimento dell'attività produttiva della azienda;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato numero 9853/1997, del 9 gennaio 1998, notificata in data 4 febbraio 1998, con la quale si sospende l'operatività del decreto di sospensione relativamente all'importo di L. 2.057.145.000.000;

Vista l'istanza prodotta in data 12 febbraio 1998, con la quale la società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi S.p.a. ha rinunciato alla sospensione concessa;

Decreta:

È revocata la sospensione della riscossione del carico tributario di L. 3.160.514.194.000, concessa per un periodo di dodici mesi alla società Ferrovie dello Stato Società di trasporti e servizi S.p.a., con decreto direttoriale del 4 aprile 1997.

La direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Roma, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e della determinazione degli interessi ex articolo 39, settimo e ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, da calcolarsi sull'intero importo di L. 3.160.514.194.000 effettivamente sospeso e fino alla data del presente decreto.

Il provvedimento dovrà essere comunicato, oltre che alla società in oggetto, anche all'agente di riscossione affinché dia corso immediatamente alla ripresa della riscossione del complessivo carico tributario e degli interessi di sospensione maturati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A2072

DECRETO 13 marzo 1998.

Concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. dei benefici agevolativi, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1992-93-94-95.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri Enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto 4 aprile 1997 prot. n. II/3/3444/97 con il quale è stata concessa la sospensione della riscossione del carico tributario ammontante a L. 3.160.514.194.000;

Vista l'ordinanza n. 9853/97 del 9 gennaio 1998, notificata in data 4 febbraio 1998, con la quale il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecuzione del decreto stesso, relativamente all'importo di L. 2.057.145.000.000;

Visto che la società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi S.p.a. in data 12 febbraio 1998, previa autorizzazione del Ministro del tesoro e del bilancio, ha espressamente rinunciato alla sospensione concessa con decreto ministeriale prot. n. II/3/3444/97, del 4 aprile 1997 e contestualmente presentato istanza tendente ad ottenere i benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base alla dichiarazione afferente gli anni 1992-93-94-95, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1997 per il complessivo importo di L. 3.160.514.194.000, adducendo che la somma complessivamente dovuta si appalesa eccessivamente onerosa rispetto alla reale situazione economico-finanziaria del soggetto;

Viste le comunicazioni in data 3 marzo 1998 prodotte dalla società Ferrovie dello Stato - Società trasporti e servizi S.p.a., di avvenuto deposito presso la Commis-

sione tributaria provinciale di Roma della rinuncia al contenzioso instaurato dalla stessa società per gli anni 1992-93-94-95;

Considerato che la Direzione regionale delle entrate per il Lazio ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti e potrebbe determinare conseguenze pregiudizievoli in ordine allo svolgimento dell'attività aziendale, consistente nella prestazione di servizi pubblici essenziali;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministro dei trasporti e della navigazione con nota n. 842/12 del 6 marzo 1998;

Preso atto delle considerazioni svolte dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con nota n. 1069, del 9 febbraio 1998, trasmessa a questo Ministero in allegato alla nota n. 1986, del 10 marzo 1998, del Capo di Gabinetto;

Decreta:

La richiesta avanzata dalla società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi S.p.a., è accolta.

Il complessivo carico tributario di lire 3.160.514.194.000 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Roma calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni (soprattasse e pene pecuniarie) rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in dodici rate a decorre dalla scadenza di aprile 1998.

L'ammontare degli interessi di sospensione ex art. 39, settimo e ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maturati sull'intero importo sospeso e per il periodo di effettivo godimento sarà riscosso, previa immediata iscrizione a ruolo, alla prima scadenza utile.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, nonché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-base di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1998

Il Ministro: VISCO

98A2109

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 febbraio 1998.

Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente incentivi per il rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia;

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le

operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione europea il 20 marzo 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/213/04 del 23 luglio 1996;

Vista la delibera CIPE 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, recante, in applicazione alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, «modificazione alla deliberazione del 26 novembre 1991 relativa agli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 2 settembre 1997, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato, in misura differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria;

Attesa l'opportunità di procedere, in relazione alle mutate condizioni del mercato finanziario, ad una riduzione del tasso agevolato per gli operatori che beneficiano degli interventi del Fondo di rotazione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono così determinati:

a) 3,5% per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiere, nonché per le attività previste dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

Tale tasso sarà ridotto:

b) al 2,5% per le imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU ed in possesso del requisito di indipendenza così come definito nella disciplina comunitaria e nella delibera CIPE del 27 novembre 1996 citate in premessa;

c) al 2% per le imprese aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU ed in possesso del requisito di indipendenza così come definito nella disciplina comunitaria e nella delibera CIPE sopra menzionate;

d) al 2% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare, ammortizzati in un periodo non superiore ad anni quindici.

Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di mutuo stipulati a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2068

DECRETO 9 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata triennale, con godimento 15 gennaio 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.398 miliardi;

Visti i propri decreti in data 13 e 26 gennaio, 11 e 23 febbraio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 marzo 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1998, entro le ore 13 del giorno 17 marzo 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 13 gennaio 1998, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 13 gennaio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 13 gennaio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 marzo 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 62.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2069

DECRETO 9 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata quinquennale, con godimento 15 febbraio 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.398 miliardi;

Considerato che il 19 marzo 1998 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% 19 marzo 1991/1998 emessi con decreto ministeriale del 7 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1991;

Visti i propri decreti in data 11 e 23 febbraio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 12,50% - 19 marzo 1991/1998, nominativi;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di L. 1.634.600.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 19 marzo 1998, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 febbraio 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 marzo 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osser-

vanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, entro le ore 13 del giorno 17 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 febbraio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 febbraio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 19 al 23 marzo 1998.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12,50%, di scadenza 19 marzo 1998, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da L. 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 19 marzo 1998, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza ad ogni effetto, dal 15 febbraio 1998; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per trentaquattro giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 19 marzo 1998, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 19 marzo 1998, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 19 marzo 1998, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 19 marzo 1998, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 marzo 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2070

DECRETO 9 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.398 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 10 dicembre 1997, 13 gennaio, 11 febbraio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 novembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 marzo 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, entro le ore 13 del giorno 17 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 novembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 novembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 marzo 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 260.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2027, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2071

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 22 gennaio 1998.

Modificazione del decreto ministeriale 28 marzo 1997 relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha recepito la direttiva della Commissione 94/46/CE in relazione alle comunicazioni via satellite, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto 28 marzo 1997 relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1997;

Riconosciuta l'esigenza di modificare l'art. 4, comma 3, del predetto decreto 28 marzo 1997 in modo da rendere meno gravoso il contributo dovuto per l'utilizzazione di satelliti geostazionari oltre al primo per la ripresa di singoli avvenimenti nonché per considerare, diversamente e disciplinare il caso di chi espleta il servizio via satellite di tipo SNG (Satellite News' Gathering) in modo continuativo e non sporadico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto 28 marzo 1997, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«3. Per i servizi di rete di tipo SNG, fermo restando il contributo dovuto ai sensi dell'art. 2, il canone è pari a:

a) un milione di lire per ogni stazione terrena trasportabile impiegata e 500.000 lire per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di trenta giorni, rinnovabile;

b) sedici milioni di lire all'anno per ogni stazione terrena trasportabile impiegata nella ripresa di un numero indeterminato di avvenimenti».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1998
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 157

98A2119

DECRETO 27 gennaio 1998.

Tariffe promozionali di accesso e di trasporto di segnali a larga banda di tipo diffusivo.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - società italiana per l'esercizio telefonico p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema televisivo pubblico e privato;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, concernente le disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente le disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, concernente provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva n. 90/338/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente il regolamento recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, concernente l'attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione ed alla ritrasmissione via cavo;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, riguardante i contributi ed i canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici ed analogici nazionali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Riconosciuta l'opportunità di introdurre tariffe promozionali per il trasporto di segnali a larga banda di tipo diffusivo;

Considerato che, per la determinazione delle suddette tariffe, occorre tenere conto dei dati di costo relativi sia alla realizzazione ed all'impiego delle infrastrutture necessarie all'erogazione di segnali a larga banda di tipo diffusivo sia all'utilizzo delle altre strutture aziendali a tal fine impegnate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe promozionali di accesso e di trasporto di segnali a larga banda di tipo diffusivo sono riportate nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'abbonamento per l'accesso ed il trasporto di segnali a larga banda di tipo diffusivo a condizioni promozionali è consentito per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, al fine di incentivare lo sviluppo dell'utenza, può applicare i contributi di cui alla allegata tabella in misura ridotta, tenendo conto della situazione commerciale del settore e previa adeguata informativa al Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

1. In aggiunta alle tariffe di cui alla allegata tabella, sono dovuti i corrispettivi relativi all'utilizzo dei collegamenti della rete pubblica di telecomunicazioni necessari per l'accesso alle infrastrutture per l'erogazione dei segnali a larga banda di tipo diffusivo.

Art. 3.

1. L'abbonamento per l'accesso ed il trasporto dei segnali a larga banda di tipo diffusivo è ammesso per il periodo minimo di un anno.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1998
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 156

TABELLA

Voce della struttura tariffaria	Importo della struttura tariffaria (lire)
1 Contributo per l'equipaggiamento e la predisposizione della centrale urbana sede di impianto per l'accesso ed il trasporto di segnali a larga banda di tipo diffusivo e per ogni terminazione di canale video equivalente.	140 milioni
2 Canone mensile per la connessione fino alla sede dell'utente potenzialmente attivabile (1) per ogni terminazione di canale video equivalente e per ogni utente connettibile.	167
3 Contributo di attivazione dell'impianto dell'utente	160.000
4 Canone mensile di gestione e manutenzione per ogni terminazione di rete nella sede dell'utente attivato.	8.340

(1) Sono considerate potenzialmente attivabili le sedi d'utente in cui la rete pubblica di telecomunicazioni è stata implementata con gli appositi apparati per l'accesso ed il trasporto dei segnali a larga banda di tipo diffusivo.

98A2120

DECRETO 5 febbraio 1998.

Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ed, in particolare, l'art. 6, commi 5, 20 e 21, riguardanti l'applicazione dei contributi richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione generale e di licenza individuale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, relativo alle disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1995, concernente la determinazione dei contributi per le autorizzazioni relative all'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati;

Decreta:

Capo I

AUTORIZZAZIONI GENERALI

Art. 1.

Contributo per istruttoria

1. Le imprese che intendono offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni sulla base dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenute al pagamento di un contributo, a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria relativa a ciascun servizio, pari a:

a) un milione di lire, nel caso di offerta di un servizio di telecomunicazioni nell'ambito di uno o più comuni, di una o più province appartenenti ad una stessa regione;

b) dieci milioni di lire, nel caso di offerta di un servizio di telecomunicazioni nell'ambito di più regioni.

2. La dichiarazione prevista dal menzionato art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 deve contenere tutte le informazioni atte a dimostrare l'appartenenza alla fattispecie indicata.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto nei casi previsti dall'art. 22, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

Art. 2.

Contributo annuo per controlli e verifiche

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri relativi al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione, le imprese che offrono, sulla base di un'autorizzazione generale, servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo, oltre a quello di cui all'art. 1, comma 1, di un milione di lire per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.

Capo II

LICENZE INDIVIDUALI

Art. 3.

Contributo per istruttoria e rilascio licenza

1. Le imprese richiedenti una licenza individuale per l'offerta al pubblico delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 sono tenute, all'atto della presentazione della domanda, al pagamento di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, dovuto a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza, è il seguente:

a) nel caso di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono l'impiego di frequenze radio e quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni con l'impiego della tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), nonché quelle via cavo:

1) sul territorio nazionale, 120 milioni di lire;

2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 40 milioni di lire;

3) su un territorio avente una popolazione fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;

b) nel caso di fornitura del servizio di telefonia vocale;

1) sul territorio nazionale, 100 milioni di lire;

2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 40 milioni di lire;

3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;

c) nel caso di installazione di una rete di telecomunicazioni per la fornitura del servizio di telefonia vocale da parte del medesimo soggetto:

1) sul territorio nazionale, 110 milioni di lire;

2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 50 milioni di lire;

3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 30 milioni di lire;

d) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali;

1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto negli atti relativi alla procedura di licitazione,

oppure

2) qualora non sia stata prevista nella procedura di licitazione, si applicano i contributi di cui alla lettera *b)*.

2. Alla presentazione della domanda, le imprese di cui al comma 1 sono tenute a fornire tutte le informazioni atte a dimostrare l'appartenenza alla singola fattispecie individuata tra quelle previste nelle lettere da *a)* fino a *d)* del comma 1.

Art. 4.

Contributo annuo per controlli e verifiche

1. Le imprese titolari di una licenza individuale rilasciata per l'offerta al pubblico delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui è rilasciata la licenza, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, finalizzato a coprire i costi per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni per la licenza, è il seguente:

a) nel caso di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni, in particolare di quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio e di quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni con l'impiego della tecnologia DECT nonché di quelle via cavo;

1) sul territorio nazionale, 200 milioni di lire;

2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 100 milioni di lire;

3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 50 milioni di lire;

b) nel caso di fornitura del servizio di telefonia vocale:

1) sul territorio nazionale, 120 milioni di lire;

2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 50 milioni di lire;

3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;

c) nel caso di installazione di una rete di telecomunicazioni per la fornitura del servizio di telefonia vocale da parte del medesimo soggetto:

1) sul territorio nazionale, 120 milioni di lire;

2) su un territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 50 milioni di lire;

3) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;

d) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:

1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di licitazione,

oppure

2) qualora non sia stata prevista nella procedura di licitazione, si applicano i contributi di cui alla lettera *b)*.

2. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse

1. Oltre ai contributi previsti agli articoli 3 e 4, le imprese che installano e forniscono reti aperte al pubblico che utilizzano frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento, sulla base dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, di un contributo annuo a titolo di utilizzo e di rimborso delle spese di gestione e di controllo delle frequenze radioelettriche, secondo lo schema riportato nell'allegato *A*.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'allegato *A* è dimezzato.

3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'allegato *A* è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali, da comunicare all'Autorità da parte del titolare della licenza individuale, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:

a) fino a 10	colleg.	fissi	bidirez.	1
b) oltre 10 fino a 40	»	»	»	0,75
c) oltre 40 fino a 80	»	»	»	0,50
d) oltre 80	»	»	»	0,25

Art. 6.

Contributo annuo per l'attribuzione di numerazione

1. Oltre ai contributi previsti agli articoli 3, 4 e 5, l'attribuzione da parte dell'Autorità di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o di servizi di telecomunicazioni da parte dei titolari di licenza individuale o di autorizzazione provvisoria per l'espletamento di una sperimentazione, è soggetta, sulla base dell'art. 11, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno di attribuzione.

2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco di numeri del formato standard è pari a lire 20 per numero.

3. Il contributo per l'attribuzione di un codice a 3 o a 4 cifre è pari, rispettivamente, a 100 milioni ed a 50 milioni di lire.

4. Il contributo per l'attribuzione di codici di accesso a 4 o a 5 cifre è pari, rispettivamente, a 200 milioni ed a 100 milioni di lire.

5. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50% degli importi previsti nei commi precedenti.

Capo III

NORME FINALI

Art. 7.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Aggiornamento dei contributi

1. La rivalutazione dei contributi di cui al presente decreto è disposta dall'Autorità ogni due anni, secondo il tasso programmato d'inflazione.

Art. 9.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto ministeriale 5 settembre 1995, citato nelle premesse.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1998
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 158

ALLEGATO *A*

CONTRIBUTO ANNUO PER L'USO DI RISORSE SCARSE
(art. 5)

Larghezza della banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz ed inferiore a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz ed inferiore a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	300.000	—	—	—
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	650.000	—	—	—
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	1.300.000	—	—	—
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	1.900.000	—	—	—
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	2.500.000	(L inferiore o uguale a 1,75 MHz) 1.250.000	(L inferiore o uguale a 1,75 MHz) 850.000	(L inferiore o uguale a 1,75 MHz) 650.000
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	3.150.000	1.900.000	1.250.000	850.000
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	5.000.000	3.800.000	2.500.000	1.700.000
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	6.950.000	5.650.000	3.800.000	2.500.000
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	8.800.000	7.550.000	5.000.000	3.350.000
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	10.700.000	9.450.000	6.300.000	4.200.000
L superiore a 56 MHz	12.600.000	11.350.000	7.550.000	5.000.000

98A2121

DECRETO 24 febbraio 1998.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale ordinaria, per l'estero, appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicata ai XVIII Giochi olimpici invernali (Nagano-Giappone), nel valore di L. 900.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1998, fra l'altro, di una serie di interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997 integrato con decreto 16 gennaio 1998 e con decreto in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di interi postali ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1998, una cartolina postale ordinaria, per l'estero, appartenente alla serie in parola, da dedicare ai XVIII Giochi olimpici invernali (Nagano-Giappone);

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1998, una cartolina postale ordinaria, per l'estero, appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicata ai XVIII Giochi olimpici invernali (Nagano-Giappone), nel valore di L. 900.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante la bandiera olimpica con i cinque cerchi sovrapposta parzialmente alla bandiera tricolore della Repubblica italiana, la scritta «ITALIA» e il valore «900». La sezione è completata, in basso a destra, da cinque righe in colore giallo, di cui quattro punteggiate, per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo sono poste, in colore azzurro, la dicitura: «CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)» accompagnate da tre linee punteggiate; nel secondo è riprodotto il logo della manifestazione NAGANO 1998 e la leggenda «XVIII GIOCHI OLIMPICI INVERNALI».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A2080

DECRETO 24 febbraio 1998.

Autorizzazione all'emissione integrativa, a partire dall'anno 1998, di una serie di interi postali ordinari aventi come tematica «Lo sport italiano» e «Il melodramma e il teatro lirico italiano».

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 16 gennaio 1998, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1998, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il melodramma e il teatro lirico italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1998, una serie di interi postali ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica le serie anzidette;

Visto il decreto 13 febbraio 1997 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali ordinarie tematiche nel 1998;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di integrare tale programma con l'emissione di interi postali ordinari appartenenti alle serie tematiche «Lo sport italiano» e «Il melodramma e il teatro lirico italiano»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, a partire dall'anno 1998, di una serie di interi postali ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano» e «Il melodramma e il teatro lirico italiano».

Art. 2.

È autorizzata l'emissione, nel 1998, di interi postali ordinari appartenenti alle serie tematiche «Lo sport italiano» e «Il melodramma e il teatro lirico italiano».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche degli interi postali di cui ai precedenti articoli verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A2081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Antares», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Antares», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio dott. Adriano Cecchi in data 16 aprile 1971, repertorio n. 38174, reg. soc. n. 2498, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 671/114503.

La Spezia, 3 febbraio 1998

Il direttore provinciale r.: LEGITIMO

98A2084

DECRETO 3 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Lunigiana allevatori conigli», in Sarzana.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative non edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative in data 10 dicembre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Lunigiana allevatori conigli», con sede in Sarzana, costituita con atto a rogito notaio dott. Roberto Ferrara in data 10 maggio 1975, repertorio n. 167818, reg. soc. n. 3093, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 758/139246.

La Spezia, 3 febbraio 1998

Il direttore provinciale r.: LEGITIMO

98A2083

DECRETO 3 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Aquilante seconda», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Aquilante seconda», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio dott. Francesco Ceroni in data 22 aprile 1969, repertorio n. 22128, reg. soc. n. 2325, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 640/108480.

La Spezia, 3 febbraio 1998

Il direttore provinciale r.: LEGITIMO

98A2082

DECRETO 25 febbraio 1998.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Riace», in Lecce.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 28 gennaio 1997, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Lecce, nei confronti della società cooperativa edilizia «Riace» con sede in Lecce, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Riace», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio dott. Domenico Mancuso in data 18 settembre 1981, repertorio n. 147523, registro società n. 6144, tribunale di Lecce, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Forcignanò Pierangelo, nato a Cavallino (Lecce) il 2 novembre 1952 ed ivi residente in piazza Castromediano n. 22, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2091

DECRETO 25 febbraio 1998.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Melzi Sud», in Magenta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 3 maggio 1997, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Milano, nei confronti della società cooperativa edilizia «Melzi Sud», con sede in Magenta (Milano), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Melzi Sud», con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito notaio dott. Cantoni Flavio in data 6 aprile 1973, repertorio n. 10820, registro società n. 153682, tribunale di Milano, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Dorizzi Marco, nato a Milano il 20 gennaio 1961 ed ivi residente in via Monti n. 12, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2090

DECRETO 25 febbraio 1998.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.I.C.A.P.», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 31 ottobre 1995 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa edilizia «C.E.I.C.A.P.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.I.C.A.P.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito notaio Ugo Notaro in data 22 ottobre 1962, repertorio n. 55726, registro società n. 144, tribunale di Nicastro, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Carere Vincenzo, nato a Nicastro (Catanzaro) il 28 ottobre 1952 e residente in Lamezia Terme, corso G. Nicotera n. 237, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2089

DECRETO 25 febbraio 1998.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Cristina», in Castrolibero

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 1996 con il quale la società cooperativa edilizia «Cristina», con sede in Cosenza, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il prof. Francesco Piersante è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il prof. Francesco Piersante comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Falsetta Francesco, nato a Cosenza il 23 luglio 1963 e residente in Carolei (Cosenza) in via Paolo e Francesca n. 1, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Cristina», con sede in Castrolibero (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 aprile 1996, in sostituzione del prof. Francesco Piersante dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2088

DECRETO 25 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «La Zootecnica - Società cooperativa a r.l.», in Pegognaga, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 novembre 1997 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «La Zootecnica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pegognaga (Mantova), dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «La Zootecnica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pegognaga (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Gian Domenico Serri in data 17 marzo 1993, repertorio n. 131332, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vladimiro Boldi Cotti, nato a Mantova il 14 settembre 1960 e residente in S. Giorgio (Mantova), via Padre Massimiliano Kolbe n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2087

DECRETO 25 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di consumo dipendenti Italimpianti Codit - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di consumo dipendenti Italimpianti Codit - Società cooperativa di consumo dipendenti Italimpianti Codit - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di consumo dipendenti Italimpianti Codit - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Davide Casanova in data 26 ottobre 1973, repertorio n. 4054, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Anastasio Francescantonio, nato a S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) e residente in Genova con std. in via Brignole De Ferraro n. 6/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2086

DECRETO 25 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fondo di credito cooperativo - Società mutua cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Fondo di credito cooperativo - Società mutua cooperativa a responsabilità limitata»,

con sede in Roma, già «società cooperativa mutua a responsabilità limitata Fo.So.C.Ri. Centro sud - Fondo sociale credito e risparmio Centro sud», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Fondo di credito cooperativo - Società mutua cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, già «Società cooperativa mutua a responsabilità limitata Fo.So.C.Ri. Centro sud - Fondo sociale credito e risparmio Centro sud», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Antonio Carella in data 7 aprile 1988, repertorio n. 8349, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe Gismondi, nato a Subiaco (Roma) il 23 luglio 1964 ed ivi residente in via Capo De' Gelsi n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2085

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 febbraio 1998.

Modificazione all'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/1993/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/1978/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Considerato che la regione Lombardia ha richiesto a questo Ministero l'apertura di un ulteriore punto di entrata per i vegetali e prodotti vegetali provenienti da paesi extracomunitari e destinati alla U.E. presso l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio;

Considerato che detta necessità è stata sollecitata alla regione Lombardia da corrieri e vettori aerei internazionali che, operando presso l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, prevedono di trattare partite di vegetali e prodotti vegetali soggette a controllo fitosanitario presso tale punto di entrata;

Considerato che la Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio - S.p.a. (S.A.C.B.O.) ha messo a disposizione del settore agricoltura della regione Lombardia - Servizio fitosanitario regionale, una struttura costituita da un locale, destinato ad ufficio ed a laboratorio fitosanitario di frontiera, provvisto di acqua corrente nonché di allacciamenti elettrici e telefonici;

Considerato che il Servizio fitosanitario della regione Lombardia intende rendere operativo tale punto di entrata, facilmente presidiabile da ispettori fitosanitari del Servizio, come valida alternativa all'aeroporto di Milano Linate, spesso inagibile ed oberato da un note-

vole movimento merci, dotandolo di idonee attrezzature tecniche tali da garantire i compiti istituzionali propri del Servizio;

Accertato che la regione Lombardia e la S.A.C.B.O. S.p.a hanno predisposto presso il punto di entrata aeroportuale di Bergamo-Orio al Serio, quanto previsto dalle loro comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) all'allegato VIII, punto 1, lettera *a)* è aggiunta la seguente dogana aerea: Bergamo-Orio al Serio.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 65

98A2095

DECRETO 16 febbraio 1998.

Differimento del termine di applicazione del decreto ministeriale 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE, 93/63/CEE e 93/78/CEE, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativa alla commercializzazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 che apporta modifiche correttive al decreto ministeriale 14 aprile 1997 relativo al recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerato che è necessario per i fornitori avere a disposizione un ulteriore periodo di tempo per conformarsi alle procedure amministrative ed alle norme tecniche adottate con il decreto ministeriale 14 aprile 1997 anzidetto, sicché si rende opportuno differire il regime transitorio di applicazione;

Decreta:

Articolo unico

L'applicazione del decreto ministeriale 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, differita con decreto ministeriale 25 novembre 1997, viene sospesa per un periodo ulteriore di sessanta giorni, nei confronti dei fornitori che non si sono potuti adeguare a dette misure.

Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 66

98A2092

DECRETO 16 febbraio 1998.

Differimento del termine di applicazione del decreto ministeriale 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE e 93/62/CEE, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 «Regolamento recante norme di attuazione direttiva n. 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 che apporta modifiche correttive al decreto ministeriale 14 aprile 1997 relativo al recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerato che è necessario per i fornitori avere a disposizione un ulteriore periodo di tempo per conformarsi alle procedure amministrative ed alle norme tecniche adottate con il decreto ministeriale 14 aprile 1997 anzidetto, sicché si rende opportuno differire il regime transitorio di applicazione;

Decreta:

Articolo unico

L'applicazione del decreto ministeriale 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, differita con decreto ministeriale 25 novembre 1997, viene sospesa per un periodo ulteriore di sessanta giorni, nei confronti dei fornitori che non si sono potuti adeguare a dette misure.

Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 68

98A2093

DECRETO 16 febbraio 1998.

Differimento del termine di applicazione del decreto ministeriale 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE, 93/64/CEE e 93/79/CEE, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piante da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 che apporta modifiche correttive al decreto ministeriale 14 aprile 1997 relativo al recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerato che è necessario per i fornitori avere a disposizione un ulteriore periodo di tempo per conformarsi alle procedure amministrative ed alle norme tecniche adottate con il decreto ministeriale 14 aprile 1997 anzidetto, sicché si rende opportuno differire il regime transitorio di applicazione;

Decreta:

Articolo unico

L'applicazione del decreto ministeriale 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, differita con decreto ministeriale 25 novembre 1997, viene sospesa per un periodo ulteriore di sessanta giorni, nei confronti dei fornitori che non si sono potuti adeguare a dette misure.

Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 67

98A2094

DECRETO 27 febbraio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Foggia e Lecce.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 24 ottobre 1997 al 30 novembre 1997 nella provincia di Foggia;

grandinate 13 novembre 1997 nella provincia di Foggia;

tromba d'aria 23 novembre 1997 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

piogge persistenti dal 24 ottobre 1997 al 30 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Manfredonia, Margherita di Savoia, Zapponeta;

grandinate del 13 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Sannicandro Garganico, Torremaggiore;

Lecce: tromba d'aria del 23 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Leverano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

98A2077

DECRETO 27 febbraio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 13 novembre 1997 al 30 novembre 1997 nella provinca di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa: venti impetuosi dal 13 novembre 1997 al 30 novembre 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

98A2078

DECRETO 27 febbraio 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 13 novembre 1997 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 16 giugno 1997 al 10 luglio 1997 in alcuni comuni della provincia di Asti;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998, con il quale è stato esteso al comune di Villanova d'Asti il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 16 giugno 1997 al 10 luglio 1997 per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*;

Considerato che nel predetto decreto è stato erroneamente indicato il comune di Villanova d'Asti in luogo del comune di Villafranca d'Asti, segnalato dalla regione Piemonte con nota 5296 del 23 ottobre 1997;

Decreta:

Nel decreto ministeriale n. 100.144 del 28 gennaio 1998, citato nelle premesse, dove è detto: «comune di Villanova d'Asti», deve leggersi: «comune di Villafranca d'Asti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

98A2079

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 marzo 1998.

Norme sull'afflusso e la circolazione degli autobus e autoveicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole ove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 28 novembre 1997, n. 56;

Visto il decreto del dirigente responsabile del dipartimento politiche del territorio dei trasporti e delle infrastrutture della regione Toscana in data 13 gennaio 1998, n. 00009;

Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 20 dicembre 1997, n. 1415/2ª sett;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° aprile 1998 al 15 settembre 1998 è vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa. Dal 27 luglio 1998 al 21 agosto 1998 è altresì vietato l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto di cui all'art. 1 possono affluire e circolare nell'isola:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune di isola del Giglio.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 10 marzo 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 82

98A2110

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 settembre 1995, con il quale è stata approvata la tab. XLV/4 dell'ordinamento didattico universitario riguardante le scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 luglio 1996 con il quale la predetta tab. XLV/4 è stata modificata in particolare nella parte relativa alla determinazione del numero degli iscritti;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto il riordino della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera in adeguamento alla nuova tabella;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo XVII «scuole di specializzazione», gli articoli da 1077 a 1085, relativi alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN FARMACIA OSPEDALIERA

Art. 1077. — È istituita presso la facoltà di farmacia la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacia ospedaliera.

Art. 1078. — La scuola ha la durata triennale e prevede almeno 1000 ore di didattica complessiva.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 1079. — In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accogliere venti iscritti per ogni anno per un totale di sessanta specializzandi.

Sono ammessi alle prove per l'iscrizione alla scuola i laureati in farmacia e quelli in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro i quali siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniera, accettato dalle competenti autorità italiane, dal consiglio della scuola e dal senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola stessa.

Le modalità di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola e indicate nel manifesto annuale degli studenti.

Art. 1080. — La sede della scuola è l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di scienze farmacologiche.

Art. 1081. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 1082. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 1081, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate al successivo

art. 1085, alle quali dovranno essere dedicate alemo 1000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 1083. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1084. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 1085. — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate almeno 2400 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Biologia.*

Settori scientifico-disciplinari:

E07X farmacologia;

F04A patologia generale;

F05X microbiologia e microbiologia clinica;

F22A igiene generale ed applicata.

Area 2 - *Chimico-analitica farmaceutica.*

Settori scientifico-disciplinari:

A02B probabilità e statistica matematica;

C07X chimica farmaceutica;

C09X chimica bromatologica;

S01B statistica per la ricerca sperimentale.

Area 3 - *Tecnologico-applicativa.*

Settori scientifico-disciplinari:

C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 ottobre 1997

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A2098

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1996, con il quale è stata ridefinita la tab. XXIV dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in scienze naturali;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto il riordino del corso di laurea in scienze naturali in adeguamento alla nuova tabella;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo VIII, dedicato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gli articoli da 99 a 101, relativi al corso di laurea in scienze naturali, sono soppressi e sono sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 99 *(Scopo ed accesso al corso di laurea).*

L'obiettivo del corso di laurea è quello di formare specialisti capaci di leggere a più livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra, evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunità, e il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio.

Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola pre-universitaria.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 100 *(Durata e articolazione dei corsi).*

La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali è fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base e in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base e in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 102.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 1440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica, nonché la preparazione della tesi di laurea potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni.

L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno 80 ore o di semiannualità di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 102.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il biennio di base, dovrà frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita e uno di scienze della terra, di cui al successivo art. 102, per non meno di complessive 80 ore.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e sei relativi agli insegnamenti di indirizzo.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 101 *(Manifesto degli studi).*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi saranno scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte a identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 102;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini.

Art. 102 *(Articolazione del corso di laurea).*

CORSI INTRODUTTIVI INTEGRATI

I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un più immediato inserimento dello studente nell'*iter* di studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarità.

I consigli delle strutture didattiche, nell'organizzare i corsi integrati, indicheranno, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti già impegnati nei cicli di lezione, e stabiliranno le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

1) *Corso introduttivo integrato di scienze della vita:*

a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale;

b) organi: funzioni generali;

c) variabilità ed ereditarietà;

d) specie, tassonomia, evoluzione;

e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;

f) comportamento e rapporti tra organismi e ambiente.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area E.

2) *Corso introduttivo integrato di scienze della terra:*

a) carte geografiche e topografiche;

b) ambiente fisico e sua evoluzione;

c) minerali e rocce e loro origine;

d) fossili e loro significato;

e) storia geologica;

i) dinamica della terra.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area D.

FORMAZIONE DI BASE

Sono obbligatorie le seguenti annualità nelle relative aree disciplinari:

Area matematica: una annualità.

Settori: A01B algebra, A01C geometria, A01D matematiche complementari, A02A analisi matematica, A02B probabilità e statistica matematica, A03X fisica matematica, A04A analisi numerica, S01B statistica per la ricerca sperimentale.

Area fisica: una annualità.

Settore: B01B Fisica.

Area chimica: due annualità.

Settori: C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.

Area di scienze della vita: nove annualità.

Settori: E01A botanica, E01B botanica sistematica, E02A zoologia, E02B anatomia comparata e citologia, E03A ecologia, E03B antropologia, E04A fisiologia generale, E11X genetica.

Area di scienze della terra: quattro annualità.

Settori: D01A paleontologia e paleoecologia, D01B geologia stratigrafica e sedimentologia, D01C geologia strutturale, D02A geografia fisica e geomorfologia, D03A mineralogia, D03B petrologia e petrografia.

FORMAZIONE DI INDIRIZZO

La formazione di indirizzo consta di sei annualità di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori scientifico-disciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.

L'accesso al secondo biennio è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche, delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalità degli indirizzi, sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

a) Naturalistico di base, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: D03B petrologia e petrografia, D01B geologia stratigrafica e sedimentologica;

b) Sistematico evolutivo, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E02A zoologia, E01B botanica sistematica, E05A biochimica, E04B biologia molecolare, E02C biologia evolutiva e didattica della biologia, E02B anatomia comparata e citologia;

c) Didattica delle scienze naturali, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: D02A geografia fisica e geomorfologia, E02C biologia evolutiva e didattica della biologia, E05A biochimica o E02B anatomia comparata e citologia;

d) Paleobiologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: D01B geologia stratigrafica e sedimentologica, D01A paleontologia e paleoecologia o E01B botanica sistematica;

e) Gestione e tutela del patrimonio naturale, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E02A zoologia, E03A ecologia, E01D ecologia vegetale, D02A geografia fisica e geomorfologia.

Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualità di indirizzo saranno scelti dalla facoltà in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, nelle aree A, B, C, D, E, G e K e in altre giudicate utili dalla facoltà con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno all'area E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 1998

Il rettore: MANTEGAZZA

98A2017

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 febbraio 1996, con il quale è stata ridefinita la tab. XXII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in matematica;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto il riordino, in adeguamento alla nuova tabella, del corso di laurea in matematica annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica - regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo IX, dedicato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como, l'art. 121, riguardante il corso di laurea in matematica, è soppresso ed è sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione di quelli successivi.

LAUREA IN MATEMATICA

Art. 121. — Il corso di laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura e applicata a livello scientifico.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea ha la durata di quattro anni ed è organizzato in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo. La scelta dell'indirizzo è regolata dalla struttura didattica ed avviene, di norma, dopo il secondo anno.

Il corso di studi prevede quindici annualità di insegnamenti anche divisibili in parte o totalmente in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di almeno 70 ore di lezioni, un modulo semestrale di almeno 35 ore di lezioni. Ogni insegnamento può essere accompagnato da esercitazioni, che ne costituiscono parte integrante.

Ogni anno la struttura didattica determina: l'articolazione del corso di laurea con gli insegnamenti effettivamente attivati, indicando quelli integrati da esercitazioni, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, la suddivisione tra corsi annuali e semestrali, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma.

Art. 122. — I piani di studi di tutti gli studenti dovranno prevedere almeno l'equivalente di:

2 moduli semestrali nell'area disciplinare dell'algebra (A01B);

5 moduli semestrali nell'area disciplinare della geometria (A01C);

5 moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica (A02A);

3 moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica matematica (A03X);

4 moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica (B01A, B01B, B01C, B02A);

1 modulo semestrale nell'area disciplinare dell'analisi numerica (A04A).

In aggiunta agli insegnamenti elencati al comma 1, i piani di studio degli studenti dell'indirizzo generale dovranno prevedere almeno l'equivalente di:

2 moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari dell'algebra (A01B) e della geometria (A01C).

2 moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica (A02A);

2 moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica (A02B), della fisica matematica (A03X), dell'analisi numerica (A04A).

In aggiunta agli insegnamenti elencati al comma 1, i piani di studio degli studenti dell'indirizzo didattico dovranno prevedere almeno l'equivalente di:

4 moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari della logica matematica (A01A) e della matematiche complementari (A01D).

2 moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica (A02B), dell'analisi numerica (A04A) e dell'informatica (K05A, K05B).

In aggiunta agli insegnamenti elencati al comma 1, i piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo dovranno prevedere almeno l'equivalente di:

3 moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica (A02B), dell'analisi numerica (A04A), della ricerca operativa (A04B) e dell'informatica (K05A, K05B).

Inoltre la struttura didattica annualmente dovrà indicare almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali obbligatori che dovranno comparire nei piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo.

Per gli studenti in possesso del diploma universitario in matematica la struttura didattica predisporrà, sentito lo studente, un piano di studi individuale, anche in deroga alle precedenti disposizioni, che completi la sua preparazione in relazione all'indirizzo prescelto.

In ogni caso il piano di studi per conseguire la laurea in matematica dovrà contenere l'equivalente di almeno undici annualità scelte tra le discipline delle aree disciplinari della logica matematica (A01A), dell'algebra (A01B), della geometria (A01C), delle matematiche complementari (A01D), dell'analisi matematica (A02A), della probabilità e statistica matematica (A02B), della fisica matematica (A03X), dell'analisi numerica (A04A) e della ricerca operativa (A04B).

Art. 123. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dalla struttura didattica, la conoscenza della lingua inglese.

L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo seguito potrà essere indicato a richiesta dell'interessato nel certificato degli studi rilasciato dall'Università.

INSEGNAMENTI ATTIVABILI NEL CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Area disciplinare della logica matematica (A01A):

istituzioni di logica matematica;
logica matematica;
teoria degli insiemi;
teoria dei modelli;
teoria della ricorsività.

Area disciplinare dell'algebra (A01B):

algebra;
algebra superiore;
algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra ed elementi di geometria;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di matematiche (settore A01B);
matematica (settore A01B);
matematica discreta (settore A01B);
teoria algebrica dei numeri;
teoria dei gruppi.

Area disciplinare della geometria (A01C):

geometria;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria descrittiva;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di matematiche (settore A01C);
matematica (settore A01C);
matematica discreta (settore A01C);
spazi analitici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

Area disciplinare delle matematiche complementari (A01D):

didattica della matematica;
fondamenti della matematica;
istituzioni di matematiche (settore A01D);
matematica (settore A01D);
matematiche complementari;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
storia delle matematiche;
storia dell'insegnamento della matematica.

Area disciplinare dell'analisi matematica (A02A):

analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare;
analisi superiore;
biomatematica (settore A02A);
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di matematiche (settore A02A);
matematica (settore A02A);
matematica applicata (settore A02A);
metodi matematici e statistici (settore A02A);
metodi matematici per l'ingegneria (settore A02A);

teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli.

Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B):
biomatematica (settore A02B);
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
istituzioni di matematiche (settore A02B);
matematica (settore A02B);
metodi matematici e statistici (settore A02B);
metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teoria delle decisioni (settore A02B).

Area disciplinare della fisica matematica (A03X):
biomatematica (settore A03X);
equazioni differenziali della fisica matematica;
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di matematiche (settore A03X);
matematica (settore A03X);
matematica applicata (settore A03X);
meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica razionale;
meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici e statistici (settore A03X);
metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X);
propagazione ondosa;
sistemi dinamici;
stabilità e controlli;
teorie relativistiche.

Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A):
analisi numerica;
biomatematica (settore A04A);
calcolo numerico;
calcolo parallelo;
calcolo numerico e programmazione;
istituzioni di matematiche (settore A04A);
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica (settore A04A);
matematica applicata (settore A04A);
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici (settore A04A);
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

Area disciplinare della ricerca operativa (A04B):
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la panificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B).

Area disciplinare della fisica (B01A, B01B, B01C, B02A):
complementi di fisica generale (settore B01C);
didattica della fisica (settore B01C);
esperimentazioni di fisica (settore B01A);
fisica (settore B01B);
fisica generale (settore B01A);
fisica sperimentale (settore B01B);
fisica teorica (settore B02A);
laboratorio di fisica (settore B01lB);
laboratorio di fisica generale (settore B01A);
preparazione di esperienze didattiche (settore B01C).

Area disciplinare dell' informatica (K05A, K05B):
calcolatori elettronici (settore K05A);
fondamenti di informatica (settore K05A);
fondamenti dell'informatica (settore K05B);
informatica generale (settore K05B);
informatica applicata (settore K05B);
informatica teorica (settori K05A, K05B);
laboratorio di informatica (settore K05B);
sistemi di elaborazione (settore K05A);
sistemi di elaborazione dell'informazione (settore K05B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 febbraio 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A2124

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 contenente la nuova tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 771 a 782 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in farmacognosia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOGNOSIA

Art. 771. — È istituita presso l'Università degli studi di Messina la «Scuola di specializzazione in farmacognosia».

Il corso di specializzazione in farmacognosia è disciplinato dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 della tabella XLV/4 allegata al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 settembre 1995.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti con specifiche competenze concernenti la produzione, il metabolismo e la struttura dei principi attivi delle deroghe di origine naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacognosia.

Art. 772. — La scuola afferisce alla facoltà di farmacia dell'Università di Messina.

Al funzionamento della scuola concorrono il dipartimento farmaco-biologico ed il dipartimento farmaco-chimico dell'Università di Messina.

Tenendo presente criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno, per un totale di 60 specializzandi. La modifica del numero degli iscritti può essere stabilita annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle esigenze il mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni e prevede un impegno didattico complessivo di almeno 1000 ore.

Art. 773. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 774. — Il corso è articolato in 4 aree didattiche caratterizzanti, con un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Area 1: *chimica di base.*

Lo specializzando deve acquisire la conoscenza della struttura dei composti presenti nelle droghe di origine naturale, con particolare riferimento ai composti di attuale o possibile impiego terapeutico.

Settori scientifico-disciplinari:

C05X Chimica organica;

E08X Biologia farmaceutica.

Area 2: *biologica di base.*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali per la comprensione dei meccanismi che regolano lo sviluppo ed il metabolismo degli organismi viventi vegetali ed animali, compresi i fattori esogeni ed endogeni che influenzano il contenuto in principi attivi delle droghe di origine naturale.

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia;

E08X Biologia farmaceutica.

Area 3: *analitica.*

Lo specializzando, sulla base delle conoscenze acquisite concernenti la produzione, il metabolismo e la struttura dei principi attivi delle droghe vegetali ed animali, deve essere in grado di eseguire tutti i saggi che permettano di effettuare il riconoscimento macro e micro-morfologico delle droghe, la separazione, il riconoscimento ed il dosaggio dei principi attivi in esse contenuti e la valutazione della loro attività biologica.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia;

E08X Biologia farmaceutica.

Area 4: *applicativa.*

Le discipline dell'area applicativa dovranno consentire allo specializzando, sulla base delle nozioni fornite dalle discipline comprese nelle aree precedenti, di acquisire le conoscenze necessarie ad un corretto impiego terapeutico dei farmaci di origine naturale, di eseguire controlli di qualità delle droghe poste in commercio, di riconoscere e studiare le possibili fonti naturali di nuovi farmaci.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica;

E07X Farmacologia;

E08X Biologia farmaceutica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Art. 775. — Alla scuola sono ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche. Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università italiana e straniera, accettato dalle autorità italiane, dal consiglio della scuola e dal senato accademico, e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia ed all'estero in laboratori universitari o extra universitari

L'importo delle tasse e sopratasse, dovuto dagli iscritti alla scuola è previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 776. — Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche della scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 5 febbraio 1998.

Il rettore: CUZZOCREA

98A2096

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 425 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari è inserito il seguente articolo e intitolazione:

Art. 426.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

1 *(Costituzione e durata del corso di diploma).* — Presso la facoltà di lettere e filosofia di Bari, con decentramento a Foggia, è istituito il diploma universitario di «operatore dei beni culturali» con due indirizzi: «storico-artistico» e «beni archeologici». Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione storico-artistica, storico-archeologica, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti in consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

3 *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

4 *(Articolazione del corso degli studi).* — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con due indirizzi attivabili: storico-artistico; beni archeologici.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1300 ore di cui almeno 150 ore di esercitazioni pratiche di laboratorio di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificanti enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo punto 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in 15 discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

5 *(Ordinamento didattico).* — Le 15 discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime 6 discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

I Anno.

Area 1 - *Diritto e organizzazione:*
- storia del diritto italiano;
- diritto amministrativo;
- diritto pubblico;
- economia e organizzazione aziendale;
- diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - *Storia:*
- storia greca;
- storia romana;
- storia bizantina;
- storia medievale;
- storia moderna;
- storia contemporanea;
- storia del vicino Oriente antico;
- storia dell'India e dell'Asia centrale;
- storia dell'Asia orientale.

Area 3 - *Storia dell'arte:*

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 4 - *Storia della scienza:*

storia della scienza;

storia del pensiero scientifico;

storia della tecnica.

Area 5 - *Informatica:*

informatica generale;

telematica;

elaborazione delle immagini.

Area 6 - *Lingue straniere:*

lingua inglese;

lingua francese;

lingua tedesca;

lingua spagnola.

Le altre 9 annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle aree previste per ciascuno dei 2 indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse.

II Anno - Indirizzo storico-artistico.

Area 1 - *Storia dell'arte:*

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 2 - *Arti applicate:*

storia della miniatura;

storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

archeologia industriale;

storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - *Teoria e tecnica delle arti:*

museografia;

museotecnica;

storia delle tecniche artistiche;

teoria e storia della cartografia;

storia delle arti grafiche;

storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;

teoria e tecnica della cinematografia;

storia delle tecniche del cinema;

museologia e storia del collezionismo;

metodologia della storia dell'arte;

storia delle tradizioni popolari;

storia della cultura materiale.

Area 4 - *Teorie e tecniche del restauro:*

teoria del restauro;

storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;

chimica del restauro;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;

teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - *Storia politica e delle istituzioni:*

antichità ed istituzioni medievali;

storia degli antichi Stati italiani;

storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna;

storia dell'Italia contemporanea.

III Anno - Indirizzo storico-artistico.

Area 6 - *Disegno e rilievo:*

disegno e rilievo;

elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 7 - *Discipline artistiche:*

psicologia dell'arte;

semiologia delle arti;

sociologia dell'arte.

Area 8 - *Estetica:*

estetica;

storia e critica del cinema;

storia della critica d'arte;

fenomenologia degli stili;

semiotica del cinema;

semiotica.

Area 9 - *Lingua e letteratura:*
letteratura italiana;
letteratura italiana del Rinascimento;
letteratura umanistica;
lingua latina;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

II Anno - Indirizzo beni archeologici.

Area 1 - *Storia dell'arte antica:*
storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dell'estremo Oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - *Archeologia:*
archeologia greca e romana;
archeologia della Magna Grecia;
archeologia fenicio-punica;
archeologia tardo-antica;
archeologia cristiana;
archeologia medievale;
egittologia;
archeologia del vicino e medio Oriente;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte-iranica;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale;
numismatica.

Area 3 - *Preistoria e protostoria:*
ecologia preistorica;
civiltà preclassiche;
paletnologia;
protostoria europea;
paleontologia umana e animale;
etruscologia;
civiltà dell'Italia preromana.

Area 4 - *Etnoantropologia:*
etnologia;
antropologia culturale;
geografia storica;
antropologia storica del mondo antico;
storia delle tradizioni popolari;
storia della cultura materiale.

Area 5 - *Lingue antiche:*
lingua latina;
lingua greca.

III Anno - Indirizzo beni archeologici.

Area 6 - *Tecniche del rilevamento e della documentazione:*
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
telerilevamento e rilevazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica.

Area 7 - *Archeometria:*
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
archeometria;
geoarcheologia;
bioarcheologia;
elementi di ecologia.

Area 8 - *Restauro:*
teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecniche del restauro;
museografia;
museotecnica;
museologia e storia del collezionismo;
chimica del restauro.

È previsto un ciclo didattico a se stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in 70 ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in 30 ore per ciascuna disciplina.

6 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

7 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 ottobre 1997

Il rettore: Cossu

98A2097

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista le legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove è stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformità a criteri generali determinati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o più decreti;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, «sono autorizzate - in via generale - le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle»;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2884 del 30 ottobre 1997;

Nelle more dell'acquisizione del parere del Comitato universitario regionale di coordinamento;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 - pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 - non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che, nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo, le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 426 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari è inserito il seguente articolo e intitolazione:

Art. 427.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

1 *(Costituzione e durata del corso di diploma).* — Presso la facoltà di lettere e filosofia di Bari, con decentramento nella sede di Taranto, è istituito il diploma universitario di «Operatore dei beni culturali - indirizzo beni archeologici».

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica, fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione storico-artistica, storico-archeologica, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'Università e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

3 *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

4 *(Articolazione del corso degli studi).* — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con l'indirizzo: beni archeologici.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1300 ore di cui almeno 150 ore di esercitazioni pratiche di laboratorio, di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo p. 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono poi previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

5 *(Ordinamento didattico).* — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite areee.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

I Anno.

Area 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;

diritto amministrativo;

diritto pubblico;

economia e organizzazione aziendale;

diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:

storia greca;

storia romana;

storia bizantina;

storia medievale;

storia moderna;

stroria contemporanea;

storia del Vicino Oriente antico;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:

storia della scienza;

storia del pensiero scientifico;

storia della tecnica.

Area 5 - Informatica:

informatica generale;

telematica;

elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:

lingua inglese;

lingua francese;

lingua tedesca;

lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle aree previste. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse.

II Anno - Indirizzo beni archeologici.

Area 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia:

archeologia greca e romana;

archeologia della Magna Grecia;

archeologia fenicio-punica;

archeologia tardo-antica;

archeologia cristiana;

archeologia medievale;

egittologia;

archeologia del Vicino e Medio Oriente;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

archeologia e storia dell'arte-iranica;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale;

numismatica;

archeologia subacquea;

storia dell'architettura e dell'urbanistica greca e romana (H12X).

Area 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;

civiltà preclassiche;

paletnologia;

protostoria europea;

paleontologia umana e animale;

etruscologia;

civiltà dell'Italia preromana;

etnomusicologia.

Area 4 - Etnoantropologia:

etnologia;

antropologia culturale;

geografia storica;

antropologia storica del mondo antico;

storia delle tradizioni popolari;

storia della cultura materiale.

Area 5 - Lingue antiche:

lingua latina;

lingua greca.

III Anno - Indirizzo beni archeologici.

Area 6 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

telerilevamento e rilevazione di immagini;

elementi di topografia e fotogrammetria;

topografia antica;

documentazione ceramografica.

Area 7 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

archeometria;

geoarcheologia;

bioarcheologia;

elementi di ecologia.

Area 8 - Restauro:

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;

storia e tecniche del restauro;

museografia;

museotecnica;

museologia e storia del collezionismo;

chimica del restauro;

caratteri costruttivi dell'edilizia storica (H13X);

progettazione dei prodotti ceramici;

tecnologia e chimica dei materiali ceramici.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

6 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

7 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A2125

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 3 marzo 1998.

Assessorato dei lavori pubblici. Intervento denominato «Mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari - Prima parte». Rimodulazione quadro economico dell'intervento. (Ordinanza n. 93).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro

sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari»;

Visto l'art. 4, terzo comma della legge regionale 24/1987, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 26, secondo comma della legge regionale 37/1996;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in prosieguo denominato «l'Assessorato» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di inteventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono ste affidate a personale dell'assessorato» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 14.000.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Attesto che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «assessore regionale dei lavori pubblici per mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1703/2;

Atteso che titolare di detta contabilità è l'assessore regionale pro-tempore dei lavori pubblici;

Vista la propria precedente ordinanza n. 49 del 2 agosto 1996, con la quale è stato approvato il progetto della prima parte dell'intervento demominato «Mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari» con contestuale affidamento per la realizzazione all'«Assessorato» per l'importo complessivo di L. 5.000.000.000 che presentava il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		L. 3.655.666.200
B) Somme a disposizione per:		
Spese generali	L. 389.328.450	
IVA 10% - 19%	» 626.268.485	
Imprevisti	» 328.736.865	
Sommano . . .		L. 1.344.333.800
TOTALE . . .		L. 5.000.000.000

Atteso che in dipendenza della predetta ordinanza commissariale n. 49/96, è stato emesso l'atto di determinanzione n. 26 del 2 agosto 1996, con il quale sulla contabilità speciale di tesoreria intestata a Presidente della giunta regionale emergenza idrica n. 1609/3, è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo di L. 5.000.000.000 con contestuale versamento, sulla contabilità speciale citata n. 1703/2, della somma di L. 1.250.000.000, quale primo versamento a favore dell'assessorato per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Atteso che l'assessorato, in data 29 gennaio 1998 con nota n. 1285, ha comunicato di aver provveduto a consegnare i lavori all'impresa aggiudicataria in data 20 gennaio 1998, comunicando al contempo che il quadro economico dell'opera, a seguito del conseguimento dei ribassi d'asta e della variazione di legge sull'aliquota dell'IVA risulta il seguente:

A) Lavori al netto		L. 2.780.499.711
B) Somme a disposizione per:		
Spese generali	L. 389.328.450	
IVA 10% - 20%	» 498.372.015	
Imprevisti	» 328.736.865	
Sommano . . .		L. 1.216.437.330
C) Economie		L. 1.003.062.959
TOTALE . . .		L. 5.000.000.000

Considerato che a termini dell'articolo 2, commi 8 e 9 della ordinanza commissariale n. 49/96, le economie realizzate a seguito dei ribassi d'asta conseguiti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario;

Atteso che si rende opportuno rimodulare il quadro economico dell'intervento secondo il sottodescritto modello comparativo, al fine di rendere evidenti le economie conseguite:

	Q. E. affidamento	Economie	Q. E. aggiudicazione
A) Lavori:			
Importo lavori	3.655.666.200		
A dedurre ribasso d'asta 23,94%		875.166.489	
Importo aggiudicazione			2.780.499.711
B) Somme a disposizione:			
Spese generali	389.328.450		389.328.450
IVA 10% e 19% (20%*)	626.268.485	127.896.470	498.372.015*
Imprevisti	328.736.865		328.736.865
Importo complessivo	5.000.000.000	1.003.062.959	3.996.937.041

(*) La percentuale IVA del 19% risulta incrementata fino al 20% nel quadro economico di aggiudicazione.

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica».

Atteso altresì, che in dipendenza della modifica dell'importo di realizzazione dell'opera si rende opportuno rimodulare, conseguentemente gli importi relativi ai versamenti residui da effettuare a favore del «Assessorato regionale dei lavori pubblici per mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari - prima parte»;

Ordina:

Art. 1.
Rimodulazione del quadro economico dell'intervento

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, il quadro economico dell'intervento denominato «Mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari - prima parte», approvato con l'ordinanza commissariale n. 49 del 2 agosto 1996, deve intendersi così come appresso modificato:

	Q. E. affidamento	Economie	Q. E. aggiudicazione
A) Lavori:			
Importo lavori	3.655.666.200		
A dedurre ribasso d'asta 23,94%		875.166.489	
Importo aggiudicazione			2.780.499.711
B) Somme a disposizione:			
Spese generali	389.328.450		389.328.450
IVA 10% e 19% (20%*)	626.268.485	127.896.470	498.372.015*
Imprevisti	328.736.865		328.736.865
Importo complessivo	5.000.000.000	1.003.062.959	3.996.937.041

(*) La percentuale IVA del 19% risulta incrementata fino al 20% nel quadro economico di aggiudicazione.

2. Con successivo atto di determinazione del sub-commissario delegato per la gestione della contabilità speciale n. 1690/3, sarà conseguentemente disposta sia la modifica dell'impegno assunto con atto di determinazione n. 26 del 2 agosto 1996, che il disimpegno dell'importo di L. 1.003.062.959, relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

Art. 2.
Modalità di finanziamento

1. Per l'esecuzione delle opere predette, in dipendenza della presente ordinanza commissariale, sull'importo di L. 3.996.937.041 decurtato dell'importo già erogato attraverso il primo versamento, pari a L. 1.250.000.000, la somma residua pari a L. 2.746.937.041 verrà messa a disposizione dell'Assessorato sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1703/2, con atti di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 948.315.373 per spese sostenute nella misura di L. 799.387.408;

L. 1.199.081.112 per spese sostenute nella misura di L. 1.998.468.521;

L. 599.540.556 per spese sostenute nella misura di L. 3.197.549.633.

Art. 3.

1. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 49 del 2 agosto 1996. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 3 marzo 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A2123

ORDINANZA 3 marzo 1998.

Ente sardo acquedotti e fognature. Intervento denominato «Schema n. 45 Sulcis - Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia - partitore Portoscuso». Rimodulazione quadro economico dell'intervento. (Ordinanza n. 94).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Schema n. 45 Sulcis - Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia - partitore Portoscuso».

Visto l'art. 4, terzo comma della legge regionale 24/87, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 26, secondo comma della legge regionale 37/96;

Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature ESAF, in prosieguo denominato «l'Ente è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di inteventi, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono ste affidate a personale dell'assessorato» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 7.200.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica».

Attesto che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3

sopra menzionata: «Presidente ESAF per Schema n. 45 Sulcis - Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia - partitore Portoscuso»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1704/4;

Atteso che titolare di detta contabilità, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza è il presidente pro-tempore dell'ESAF;

Vista la propria precedente ordinanza n. 67 del 12 dicembre 1996, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Schema n. 45 Sulcis - Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia - partitore Portoscuso» con contestuale affidamento per la realizzazione all'Ente per l'importo complessivo di L. 7.200.000.000 che presentava il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta		L. 5.676.156.558
B) Somme a disposizione per:		
IVA	L. 587.615.656	
Spese tecniche	L. 664.117.335	
Imprevisti	L. 81.778.786	
Oneri attravers. stradali	L. 20.000.000	
Oneri notarili espropr.	L. 51.100.000	
Espropriazioni	L. 119.231.665	
Sommano...		L. 1.523.843.442
TOTALE...		L. 7.200.000.000

Atteso che in dipendenza della predetta ordinanza commissariale n. 67/96, è stato emesso l'atto di determinanzione n. 46 del 14 gennaio 1997, con il quale sulla contabilità speciale di tesoreria intestata a Presidente della giunta regionale emergenza idrica n. 1609/3, è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo di L. 7.200.000.000 con contestuale versamento della somma di L. 1.800.000.000, quale primo versamento a favore dell'Ente per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Atteso che l'Ente, in data 29 gennaio 1998 con nota n. 565, ha comunicato di aver provveduto a consegnare i lavori all'impresa aggiudicataria, comunicando al contempo che il quadro economico dell'opera, a seguito del conseguimento dei ribassi d'asta risulta il seguente:

A) Importo netto contrattuale		L. 3.920.634.858
B) Somme a disposizione per:		
Ribasso d'asta	L. 1.755.521.700	
Espropriazioni	L. 119.231.665	
Oneri notarili espropr.	L. 51.100.000	
Oneri attravers. stradali	L. 20.000.000	
Imprevisti	L. 81.778.786	
Spese generali (*A*+*B*2+*B*4) 11,42%	L. 664.117.335	
IVA (*A*+*B*4) 10%	L. 587.615.656	
Sommano...		L. 1.523.843.442
TOTALE...		L. 7.200.000.000

Considerato che a termini dell'art. 2, commi 8 e 9 della ordinanza commissariale n. 67/96, le economie realizzate a seguito dei ribassi d'asta conseguiti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario;

Atteso che si rende opportuno rimodulare il quadro economico dell'intervento secondo il sottodescritto modello comparativo, al fine di rendere evidenti le economie conseguite:

	Q. E. affidamento	Economie	Q. E. aggiudicazione
A) Lavori:			
Importo lavori	5.676.156.558		
A dedurre ribasso d'asta 30,928%		1.755.521.700	
Importo aggiudicazione			3.920.634.858
B) Somme a disposizione:			
Espropriazioni	119.231.665		119.231.665
Oneri notarili espropr.	51.100.000		51.100.000
Oneri attravers. stradali	20.000.000		20.000.000
Imprevisti	81.778.786		81.778.786
Spese generali (*A*+*B*2+*B*4) 11,42%	664.117.335		664.117.335
IVA (*A*+*B*4) 10%	587.615.656	193.552.171	394.063.485
Importo complessivo...	7.200.000.000	1.849.073.871	5.350.926.129

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso altresì, che in dipendenza della modifica dell'importo di realizzazione dell'opera si rende opportuno rimodulare, conseguentemente gli importi relativi ai versamenti residui da effettuare a favore del «Presidente ESAF per schema n. 45 Sulcis - Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia - partitore Portoscuso»;

Ordina:

Art. 1.

Rimodulazione del quadro economico dell'intervento

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, il quadro economico dell'intervento denominato «Schema n. 45 Sulcis - Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia - partitore Portoscuso», approvato con l'ordinanza commissariale n. 67 del 12 dicembre 1996, deve intendersi così come appresso modificato:

	Q. E. affidamento	Economie	Q. E. aggiudicazione
A) Lavori:			
Importo lavori	5.676.156.558		
A dedurre ribasso d'asta 30,928%		1.755.521.700	
Importo aggiudicazione			3.920.634.858
B) Somme a disposizione:			
Espropriazioni	119.231.665		119.231.665
Oneri notarili espropr.	51.100.000		51.100.000
Oneri attravers. stradali	20.000.000		20.000.000
Imprevisti	81.778.786		81.778.786
Spese generali (*A*+*B*2+*B*4) 11,42%	664.117.335		664.117.335
IVA (*A*+*B*4) 10%	587.615.656	193.552.171	394.063.485
Importo complessivo	7.200.000.000	1.849.073.871	5.350.926.129

2. Con successivo atto di determinazione del sub-commissario delegato per la gestione della contabilità speciale n. 1690/3, sarà conseguentemente disposta sia la modifica dell'impegno assunto con atto di determinazione n. 46 del 14 gennaio 1997, che il disimpegno dell'importo di L. 1.849.073.871, relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

Art. 2.

Modalità di finanziamento

1. Per l'esecuzione delle opere predette, in dipendenza della presente ordinanza commissariale, sull'importo di L. 5.350.926.129 decurtato della somma già erogata attraverso il primo versamento, pari a L. 1.800.000.000, l'importo residuo pari a L. 3.550.926.129 verrà messo a disposizione dell'Ente sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1704/4, con atti di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.143.009.370 per spese sostenute nella misura di L. 1.070.185.225;

L. 1.605.277.840 per spese sostenute nella misura di L. 2.675.463.064;

L. 802.638.919 per spese sostenute nella misura di L. 4.280.740.903.

Art. 3.

1. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 67 del 12 dicembre 1996. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 3 marzo 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

97A2122

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 marzo 1998

Dollaro USA	1793,52
ECU	1953,14
Marco tedesco	984,64
Franco francese	293,65
Lira sterlina	2991,95
Fiorino olandese	873,57
Franco belga	47,732
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	258,30
Lira irlandese	2471,11
Dracma greca	5,601
Escudo portoghese	9,618
Dollaro canadese	1270,38
Yen giapponese	13,828
Franco svizzero	1213,07
Scellino austriaco	139,97
Corona norvegese	236,27
Corona svedese	225,96
Marco finlandese	324,30
Dollaro australiano	1201,66

98A2185

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidosen»

Estratto decreto A.I.C. n. 499/97 del 25 novembre 1997

Specialità medicinale: LIDOSEN nelle forme e confezioni:

10 fiale di soluzione iniettabile da 1 ml;

10 fiale di soluzione iniettabile da 2 ml;

10 fiale di soluzione iniettabile da 5 ml;

10 fiale di soluzione iniettabile da 10 ml;

10 fiale di soluzione iniettabile da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3, codice fiscale n. 00050110527.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sarà effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale di soluzione iniettabile da 1 ml;

A.I.C. n. 029432010 (in base 10), 0W266B (in base 32);

classe «C»;

10 fiale di soluzione iniettabile da 2 ml;

A.I.C. n. 029432022 (in base 10), 0W266Q (in base 32);

classe «C»;

10 fiale di soluzione iniettabile da 5 ml;

A.I.C. n. 029432034 (in base 10), 0W2672 (in base 32);

classe «C»;

10 fiale di soluzione iniettabile da 10 ml;

A.I.C. n. 029432046 (in base 10), 0W267G (in base 32);

classe «C»;

10 fiale di soluzione iniettabile da 20 ml;

A.I.C. n. 029432059 (in base 10), 0W267V (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Lidosen» è indicato come anestetico locale a rapida azione in tutte le anestesie periferiche e loco regionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2103

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», in Torino

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 25 febbraio 1998 il dott. Roberto Casetta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 2 giugno 1989, in sostituzione dell'avv. Mario Pivano, revocato.

98A2099

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «P.A. Professionisti associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 25 febbraio 1998 il rag. Claudio Pezzella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione lavoro «P.A. Professionisti associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 7 marzo 1992, in sostituzione del dott. Franco Leardi, revocato.

98A2100

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia, con deliberazione n. 27 del 4 febbraio 1998, ha nominato il segretario generale dott. Carmelo Antonuccio conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

98A2101

POLITECNICO DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 30 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso il Politecnico di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Prima facoltà di ingegneria (Bari):
settore scientifico-disciplinare: A01C «geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio in carta semplice con l'indicazione della retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata - via E. Orabona, 4 - 70125 Bari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2102

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità A.I.C./UAC n. 202 del 17 dicembre 1997 concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1998).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 73, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto capoverso, dove è scritto: «... *Asta* Production Tablets AB ...», leggasi: «... *Astra* Production Tablets AB ...»; inoltre, alla pag. 74, prima colonna, ottavo rigo, dove è scritto: «A.I.C. n. *0334577053/M* ...», leggasi: «A.I.C. n. *033577053/M* ...».

98A2104

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.